



Al Sig. Sindaco del Comune di
Venafrò

Al Presidente del Consiglio
Comunale di Venafrò

All' Assessore all' Ambiente del
Comune di Venafrò

All'Assessore all'Urbanistica del
Comune di Venafrò

Ai Consiglieri Comunali

protocollo@pec.comune.venafro.is.it

Alla Regione Molise
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Alla Regione Molise
Servizio Pianificazione e
Gestione Territoriale e Paesaggistica

regionemolise@cert.regione.molise.it

Richiesta di sospensione e riesame della variante alle NTA – Zona D del VPRG
(Delibera C.C. n. 34 del 21/10/2025) e di rettifica delle informazioni diffuse alla stampa
locale

L'Associazione Mamme per la Salute e l'Ambiente ODV invia la presente istanza al fine di
tutelare la salute pubblica e l'ambiente della Piana di Venafrò, territorio che da anni
presenta criticità ambientali documentate da studi epidemiologici, monitoraggi istituzionali
e riscontri della popolazione residente. La Delibera C.C. n. 34 del 21 ottobre 2025

Corso Campano n 11- 86079 Venafrò (IS)
e-mail: info@mammesaluteambiente.it pec: mammesaluteambiente@pec.it
Sito Internet: www.mammesaluteambiente.it

introduce una modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG relativa alla Zona D, modifica che – come si evidenzierà nei successivi punti – non solo non rappresenta una misura di protezione, ma al contrario rischia di incrementare le pressioni ambientali già esistenti.

La nostra richiesta non è animata da motivazioni politiche, bensì dal dovere civico e statutario di richiamare l'attenzione delle istituzioni sui rischi sanitari e ambientali connessi a scelte urbanistiche non adeguatamente valutata

La variante introduce per la prima volta una disciplina specifica per impianti di stoccaggio, recupero e trattamento dei rifiuti nella Zona D, subordinandone la possibilità all'esistenza di una distanza minima di 200 metri da fabbricati commerciali, terziari, ricettivi o abitativi.

Il provvedimento è stato portato in Consiglio con un preavviso estremamente ridotto: l'inserimento all'ordine del giorno risale alla nota REG.PROT. 0020975 del 20 ottobre 2025, ore 16:30, circa 24 ore prima della seduta:

Durante la riunione, i gruppi di minoranza hanno formalmente richiesto il rinvio del punto, ritenendo l'istruttoria incompleta e non avendo avuto accesso tempestivo alla documentazione, anche la nostra associazione aveva inviato richiesta di rinvio. Nonostante ciò, il rinvio è stato respinto. Il Sindaco ha motivato la scelta facendo riferimento alla diffida inviata dalla nostra Associazione nel mese di settembre, come se tale documento costituisse un invito all'adozione urgente di una variante urbanistica. Tale affermazione è non corretta, come si chiarisce di seguito.

Durante la seduta, il Sindaco ha dichiarato che la variante rappresenterebbe una “risposta concreta” alla diffida dell'Associazione, la quale avrebbe richiesto provvedimenti in materia ambientale senza specificarli. Tale ricostruzione è errata per tre motivi:

- non rientra nelle funzioni dell'Associazione prescrivere o suggerire atti amministrativi specifici;
- la diffida non conteneva alcuna richiesta di variante urbanistica;
- la diffida mirava unicamente a sollecitare un intervento efficace e tempestivo, nel rispetto delle competenze istituzionali del Comune.

L'Associazione non può sostituirsi all'Amministrazione. La diffida aveva lo scopo di richiamare l'urgenza di interventi per affrontare la situazione ambientale compromessa, non certo quello di promuovere modifiche urbanistiche che, come nel caso di specie, risultano potenzialmente sfavorevoli per la collettività.

Attribuire all'Associazione finalità mai espresse costituisce una rappresentazione distorta dell'attività svolta e rischia di influenzare impropriamente il dibattito pubblico.

La Variante è stata portata all'esame del Consiglio senza che vi fosse un'urgenza reale o documentata. Nessuno studio ambientale, sanitario o urbanistico ha motivato la scelta di procedere immediatamente. La normativa vigente non impone alcun termine perentorio per deliberare una modifica delle NTA. La mancata concessione del rinvio richiesto dalla minoranza e dalla nostra Associazione ha compromesso la possibilità di un esame pieno e consapevole degli atti.

Il principio di trasparenza amministrativa, sancito dalla Legge 241/1990, impone che le decisioni rilevanti per la collettività siano adottate con adeguata pubblicità degli atti e ragionevole tempo di valutazione.

Negli atti istruttori e nelle dichiarazioni rese in Consiglio, la Zona D è stata descritta come area "prevalentemente commerciale, terziaria e ricettiva". Tale rappresentazione **non trova riscontro nella pianificazione vigente**. Il PRG classifica la Zona D come "Zona industriale", come confermato dalla stessa delibera nelle premesse.

La qualificazione erronea della zona costituisce un vizio dell'istruttoria, poiché una variante urbanistica non può fondarsi su presupposti non corrispondenti alla realtà pianificatoria.

La nuova norma introdotta consente la realizzazione di impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti a condizione che siano collocati a 200 metri da determinate tipologie di fabbricati.

Ne consegue che:

- Prima della variante, le NTA non prevedevano una disciplina specifica ed espressa in tal senso;
- dopo la variante: essi diventano espressamente ammessi al ricorrere delle condizioni previste.

La distanza minima di 200 metri non costituisce un divieto, ma definisce una soglia di ammissibilità urbanistica, rendendo l'area idonea all'insediamento di tali impianti, con potenziale aggravio delle pressioni ambientali.

Dalla documentazione disponibile non emergono:

- il parere dell'Autorità di Bacino, ove previsto dalla normativa vigente per le aree soggette a rischio idraulico secondo il PSDA;
- una valutazione di coerenza con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti;
- studi sanitari o epidemiologici aggiornati;
- analisi sull'impatto cumulativo delle nuove attività sull'area.

Corso Campano n 11- 86079 Venafro (IS)

e-mail: info@mammesaluteambiente.it pec: mammesaluteambiente@pec.it

Sito Internet: www.mammesaluteambiente.it

L'assenza di tali elementi rende la variante incompleta sul piano istruttorio e potenzialmente illegittima per difetto di motivazione.

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 luglio 2024, n. 6758) riconosce ai Comuni la facoltà di individuare aree non idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti per ragioni ambientali e sanitarie. Il Comune di Venafro avrebbe potuto esercitare tale facoltà; la variante approvata si muove invece in senso opposto.

Dichiarazioni rese alla stampa locale hanno presentato la variante come uno strumento di tutela e come una misura richiesta dall'Associazione. Ciò non corrisponde alla realtà dei fatti. Le informazioni diffuse rischiano di generare confusione nella cittadinanza e devono essere rettificate.

L'Associazione chiede:

1. La sospensione immediata degli effetti della Delibera C.C. 34/2025.
2. La riapertura dell'istruttoria con acquisizione di tutti i pareri mancanti.
3. La rettifica della rappresentazione urbanistica della Zona D.
4. La revisione dell'ammissibilità degli impianti rifiuti nell'area.
5. La rettifica pubblica delle informazioni inesatte diffuse alla stampa.

L'Associazione ribadisce la disponibilità al dialogo istituzionale, ma conferma la propria ferma opposizione ad atti che possano mettere a rischio la salute della popolazione e la tutela ambientale del territorio.

Venafro, lì 14 dicembre 2025

Per l'Associazione
Mamme per la Salute e l'Ambiente ODV
Il Presidente
Giuseppina Di Lucente
(firmato digitalmente)